

Allegato A) alla Delibera di CC n.7 del 28/03/2008 con le modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 25 del 19/09/2008 e con atto di C.C. n.12 del 06/07/2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di COLMURANO (MC) della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza é limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali é esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non é effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa é dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3 , rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2 , del decreto 507.

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1 e 2 .
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa é dovuta per intero anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non é effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniiori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - a) Distanza dal contenitore.....fino a mt. 300 - **TARIFFA PIENA**
 - b) Distanza dal contenitore.....da mt.301 a mt.1000 - **RIDUZIONE DEL 60%**
 - c) Distanza dal conte nitore.....da mt.1001 a mt.3000 - **RIDUZIONE DEL 65%**
 - d) Distanza dal contenitore.....oltre mt.3000 - **RIDUZIONE DEL 70%**
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art.13 é consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità , anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia

originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili. A titolo esemplificativo prestano tali caratteristiche:

a) locali ed aree non utilizzabili perché in fase di ristrutturazione, o danneggiati (esempio: da cedimenti strutturali, incendi ecc.), o non agibili, purché tali circostanze di inutilizzabilità sia provate da idonea documentazione tecnica;

b) locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti. A titolo esemplificativo prestano tali caratteristiche:

1) centrali termiche o telefoniche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione-stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

2) unità immobiliari prive di arredamento e non allacciate alle reti tecnologiche (acqua, gas, energia elettrica, telefono);

3) balconi e terrazze di pertinenza delle abitazioni;

4) soffitte, aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, depositi agricoli (fienili, serre a terra), stalle;

5) superfici degli insediamenti industriali e artigianali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti e macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla TARSU le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati, e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

2. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

3. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici, nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Alle categorie già elencate dall'articolo si aggiungono le seguenti:

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| - gommisti | 10% |
| - autofficine di elettrauto..... | 10% |
| - distributori di carburante..... | 10% |
| - falegnamerie..... | 10% |
| - autocarrozzerie | 10% |

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia una contestuale produzione di RSU e RS (pericolosi e non pericolosi), nella classificazione dell'attività e conseguente definizione della superficie tassabile, si adotta il criterio di analogia rispetto alle categorie di attività poste in elenco. L'applicazione della riduzione della superficie tassabile è concessa dietro presentazione di richiesta scritta dell'utente, a condizione che sia dimostrata –

allegando idonea documentazione tecnica – l’osservanza della vigente normativa sullo smaltimento dei RS (pericolosi e non pericolosi).

Art.4/Bis – ATTIVITA’ AGRITURISTICHE

Sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall’art. 2135 cod. civ., riconosciuta a livello normativo sia nazionale sia regionale, la tassazione delle attività agrituristiche avviene sulla base di apposita categoria tariffaria, distinta tra la parte ricettiva e la parte destinata a ristorazione, che tenga conto:

- per la parte ricettiva, per la parte destinata a ristorazione degli immobili destinati ad attività agriturbistica, dell’assimilabilità alla tariffa prevista per l’utenza domestica, con applicazione a tali superfici della medesima riduzione del 30% prevista dall’art. 66, comma 4, lett. b) D.Lgs. 507/1993 a favore degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

- per tutti gli immobili e le aree scoperte operative utilizzati per lo svolgimento di attività strumentali all’attività agricola, dall’applicazione della specifica tariffa prevista per tali attività.

La tariffa di cui ai commi precedenti si applica soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare e non è suscettibile di applicazione analogica alle strutture ricettive alberghiere che provvedano in proprio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti, in particolare a seguito dell’attività di ristorazione, cui si applicano le disposizioni ordinarie previste dal vigente regolamento.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa é dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà , usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, tra i conviventi o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

.....soppresso

(con deliberazione c.c. n. 25 del 19/09/2008)

Art. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà , il soggetto che gestisce i servizi comuni é il responsabile, dall'1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente é tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la

destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte operative.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le soffitte, le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività ;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10- LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria é ridotta del 30 %
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione é applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 di applica sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato altresì a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D. Lgs. 507/93.
5. L'Ufficio tributi é comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa é dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e/o allacci alle reti tecnologiche (acqua, gas, energia elettrica, telefono, ecc.). .
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - DEDUZIONI

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà , a partire dal 1 gennaio 1996.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1 gennaio 1996.
(L'ART. 6 DEL D.L. 29/06/1997 N.328, CONVERTITO DALLA LEGGE 29/11/97 N. 410, ISTITUISCE IL REGIME DI TASSABILITÀ INTEGRALE DELLE SUPERFICI SCOPERTE OPERATIVE E LA NON TASSABILITÀ DI QUELLE ACCESSORIE PERTINENZIALI A LOCALI TASSABILI)

Art. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFA

1. A partire dal 1° gennaio 2008 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a - abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze.....15 %
 - b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....15 %

c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente
lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno.....15 %

d - parte abitativa della costruzione rurale occupata
dall'agricoltore.....30 %

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma si applicano sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato altresì a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

- a) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto ammesso nello Stato, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (ad esempio: cori, sacrestie, sale teatrali, spazi adibiti ad attività educative oratoriali, salvo gli spazi in cui vengono a qualunque titolo svolte attività commerciali e/o diversamente remunerate),
- b) Locali condotti da istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri non superiori al 50% della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione,
- c) Associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato socialmente utili con fini prevalenti di pubblica assistenza,
- d) Le abitazioni occupate da persone singole con handicap al 100% e indennità di accompagnamento.

2. Agevolazioni:

- a) La tassa è ridotta del 10% per gli utenti, residenti nelle aree in possesso di specifici requisiti, che hanno aderito al progetto di autocompostaggio dei rifiuti organici, sulla base della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Provincia di Macerata, Legambiente, COSMARI e Comunità Montana dei Monti Azzurri e come recepita dall'Amministrazione Comunale con Delibera di GM 21 del 10/03/2004;

- b) Per l'abitazione occupata da persona singola con età non inferiore ai 65 anni, che dichiara di non avere altri redditi all'infuori della pensione minima INPS o sociale, l'imposta è ridotta del 25%.

Art. 16 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

Art. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 - GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

Art. 20 - TARIFFAZIONE

1. La tassa è individuata in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree operative servite secondo l'uso cui sono destinati.

Art. 21 - TARIFFAZIONE DAL 01/01/1996

1. La tassa é commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 22 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3 comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 23 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa é dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensente l'attività specifica.

Art. 24 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3 - comma 68 - della Legge 28/12/1995 n. 549, la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (articolo riformulato con deliberazione consiliare n. 25 del 19/09/2008).

2. La misura tariffaria giornaliera é pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21 é utilizzata, per il conteggio di cui al

comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 25, comma 6 .

TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI

Art. 25 - DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune é redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione che comportino un maggiore ammontare della tassa.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia é assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 26 - DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità . In caso contrario, il contribuente é tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13 e 15.

2. La denuncia di variazione in diminuzione o di cessazione, quale onere del contribuente, da diritto all'abbuono dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata. In caso di mancata presentazione di tale denuncia il contribuente è tenuto al pagamento della tassa per l'anno in corso. Per le annualità successive può invece dimostrare di non aver continuato l'occupazione e comunque, può liberarsi dall'obbligo del pagamento della tassa, se lo stesso è stato effettuato dall'utente che è subentrato nell'occupazione o detenzione.

Art. 27 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui all'art.25 sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30/09/1994 ed il 20/01/1995, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza ed accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.

2. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui all'art.6, 2^a comma, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 28 - MODALITA' DEI RIMBORSI

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6 comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

ART. 29 - RISCOSSIONI

1. La riscossione della Tassa, delle addizionali e relative spese di spedizione o notifica, può avvenire mediante ruolo, secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/73 e successive modificazioni o a seguito di comunicazioni annuali di pagamento. Per la riscossione l'ente può avvalersi del concessionario o della riscossione diretta. Il funzionario responsabile cura le procedure per la formazione dei ruoli o delle liste di carico degli avvisi di pagamento

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina..

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti

B - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

5. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3 comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, é determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 32 - ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 33 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni.

